



LEGGE REGIONALE 15 novembre 2002 n. 40

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 20/11/2002 n. 17

LEGGE N.40 del 2002 - Norme per la partecipazione alla Società derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova. Abrogazione della legge regionale 3 novembre 1972 n. 12 (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di fiere e mercati) e modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ'

DERIVANTE DALLA TRASFORMAZIONE DELL'ENTE AUTONOMO FIERA

INTERNAZIONALE DI GENOVA

Articolo 1

(Affidamento a FI.L.S.E. S.p.A. e finanziamento regionale)

1.

La Regione Liguria, nell'ambito delle proprie competenze, assegna alla Società Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A. un finanziamento fino al valore nominale di euro 3.700.000,00, per la partecipazione per conto della Regione alla Società derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova.

2.

L'assegnazione del finanziamento di cui al comma 1 è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale che provvede, previo parere della competente commissione consiliare, a definire in apposita convenzione il contenuto del mandato conferito a FI.L.S.E. S.p.A.

Articolo 2

(Aumento di capitale)

1.

La FI.L.S.E. S.p.A., previa delibera di Giunta di assegnazione del relativo finanziamento, è autorizzata a sottoscrivere, per conto della Regione e secondo le disposizioni della legge finanziaria regionale, ulteriori azioni della Società derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo Fiera Internazionale di

Genova, in occasione dell'aumento del capitale sociale da attuarsi entro il 2004.

Articolo 3

(Funzionamento)

1.

Le norme relative al funzionamento della Società derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova sono dettate dallo Statuto, in conformità al Codice Civile.

Articolo 4

(Norma finanziaria)

1.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002:

- prelevamento di quota pari a euro 3.700.000,00, in termini di competenza e di cassa, dalla UPB 18.207 "Fondo speciale di conto capitale"
- aumento di euro 3.700.000,00, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'UPB 18.205 "Spese per partecipazioni regionali".

TITOLO II

MODIFICHE A LEGGI REGIONALI

Articolo 5

(Abrogazione della l.r. 12/1972)

1.

La legge regionale 3 novembre 1972 n. 12 (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di fiere e mercati) è abrogata.

Articolo 6

(Modifiche alla l.r. 8/2000)

1.

I commi 3 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale) sono abrogati.

Articolo 7

(Norma transitoria)

1.

Le disposizioni dell'articolo 2, lettera e) e dell'articolo 3, lettera a) della l.r. 12/1972 restano in vigore fino all'avvenuta trasformazione dell'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova in Società.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 15 novembre 2002

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2002

___Num:0040

___Boll__Uff__Num:17

___Boll__Uff__Anno:2002